

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –ROMA
- Sez. I[^]\bis

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 D.L.vo n. 104\2010

- Proc. N. 9394\2020;

Per l'Ing. **Nicola Corsaro**, (C.F.: CRS NCL 59C09 H224E), nato il 9.03.1959, a Reggio Calabria, ivi residente in via Enotria, n. 41 (89122), ma elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in via Sbarre Centrali, trav. V[^], n. 33 Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv.to Lorenzo Fasci, (*abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori*) dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura, già in atti nel ricorso principale, (per ogni eventuale comunicazione: fax: 0965.1892662 pec: avvlorenzofasci@pecstudio.it);

CONTRO

Il **Ministero dell'Interno** in persona del sig. Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato *ope legis* in Roma via dei Portoghesi, presso l'avvocatura Generale dello Stato;

Il **Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** in persona del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco elettivamente domiciliato *ope legis* in Roma via dei Portoghesi, presso l'avvocatura Generale dello Stato;

NONCHE' NEI CONFRONTI

Del D.V.D. Bonfiglio Roberto, domiciliato nella rispettiva sede di lavoro del Comando Provinciale VVF di Grosseto avente indirizzo PEC: comando.grosseto@cert.vigilfuoco.it;

E NEI CONFRONTI

del D.V.D. Priori Roberto, domiciliato nella rispettiva sede di lavoro del Comando Provinciale VVF di Milano avente indirizzo PEC: comando.milano@cert.vigilfuoco.it;

- controinteressati -

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE, O QUANTOMENO
PER LA CONCESSIONE DI MISURE PROVVISORIE AI SENSI
DELL'ART. 31. N. 205\2000**

Delle Deliberazioni e\o dei provvedimenti di seguito riassunti:

- 1) Nota prot. nr 1160 del 25.1.2021, con la quale l'Amministrazione nella persona del Dirigente Generale della Direzione Regionale VVF Calabria ha avviato la notifica nei confronti del ricorrente del punteggio attribuitogli nell'anno 2018 (*all. n. 1*);
- 2) Nonché di ogni atto presupposto, successivo, connesso e\o conseguente.

CON IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

Del diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio massimo previsto pari a 100 quale giudizio valutativo finale ai sensi dell'art. 202, c. 7, D. lg.vo n. 217\2005.

E CON LA CONSEGUENTE CONDANNA

Dell'Amministrazione intimata ad attribuire per l'anno suddetto il corrispondente giudizio valutativo.

FATTO

L'Amministrazione intimata con la nota richiamata a firma della Direzione Regionale VVF Calabria ha provveduto a notificare all'odierno ricorrente del punteggio allo stesso riconosciuto quale "giudizio valutativo finale de Capo Dipartimento (ex art. 202, c. 7 D.L.gvo n. 217\2005) per l'anno 2018.

Come si può ben evincere dalla scheda di dettaglio (*all. n. 3*) – ricevuta per la prima volta dal ricorrente in uno con la nota del 25.01.2021 – al medesimo Dirigente è stato attribuito il punteggio complessivo di 98!

- 1) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL D.L.VO 217\2005. –

E' bene, qui ricordare che già in con il primo ricorso era stata eccepito il vizio di potere per illogicità e per contraddittorietà.

- a. Violazione di Legge: violazione dell'art. 202 del Dl.vo 217/2005.

Si tratta della normativa relativa al personale del Corpo dei Vigili del Fuoco. L'articolo in questione si occupa della valutazione annuale dei Dirigenti.

Infatti, secondo quanto dispone la norma citata, l'amministrazione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate. Così, entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente

superiore e primo dirigente. Entro lo stesso termine, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, nelle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, e nei comandi dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione è redatta rispettivamente dal direttore regionale o interregionale e dal comandante. La scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è trasmessa, corredata del proprio giudizio valutativo, dal direttore regionale o interregionale ovvero dal dirigente generale nel cui ambito l'interessato presta servizio, ai competenti uffici del Dipartimento. Orbene, giusto c. 7 della norma citata, *“Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate, al capo del Dipartimento che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento; conseguentemente “il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione”.*

Quindi, se così è, il giudizio valutativo per l'anno 2018 avrebbe dovuto essere stato notificato al massimo entro il 30 luglio dell'anno successivo (alias 30 luglio 2019).

Nel caso che ci riguarda, invece, detto giudizio valutativo è stato comunicato solo il 25 gennaio del 2021; il ché concretizza un classico caso di violazione di legge.

Peraltro, il ritardo ingiustificato ed ingiustificabile oggi lamentato, non è stato influente: nel frattempo, infatti, è stato indetto il concorso per dirigente ed il ricorrente è stato costretto a partecipare, portandosi dietro l'handicap di una valutazione sbagliata – oggettivamente sbagliata come si dirà di seguito – essendo tuttavia ignaro di quanto era accaduto.

Tant'è che il ricorrente con nota prot. nr 1439 del 28.1.2021 ha formalizzato il proprio dissenso con specifico reclamo (*all. n. 2*).

2) VIZIO DI ECCESSO DI POTERE PER TRAAVISAMENTO DEI FATTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – CONTRADDITTORIETA'

Ad evidenziare quanto sia paradossale la vicenda che ci occupa, occorre qui segnalare che, in concomitanza alla suddetta notifica, sono state inviate in allegato alla stessa nota della Direzione Regionale le notifiche del punteggio 2018 agli altri quattro funzionari ingegneri di pari qualifica del Comando di appartenenza del Corsaro e da queste si evince – per come non precedentemente dimostrato – che tutti hanno

avuto il massimo punteggio di 100; nonostante le funzioni del DVD Corsaro in seno all'Ufficio siano quelle del Vicario del dirigente e coordinatore degli altri funzionari! Si allegano copie delle suddette notifiche per come acquisite (*all. 5, 6, 7 8*).

(E' forse superfluo, ma altrettanto evidente che la fattispecie concorre anche ad instaurare nei colleghi di Ufficio del ricorrente un nocumento a livello di immagine con ripercussioni sugli aspetti funzionali e gerarchici dei rapporti di lavoro).

Quel che interessa in questa sede rimarcare con forza è l'urgenza e la necessità di eliminare gli aspetti di illogicità e manifesta contraddittorietà degli atti dianzi citati, in modo tale da riportare la situazione ad una condizione di normalità e coerenza: giammai sarà possibile dare una motivazione logica e giuridicamente corretta del fatto che al Dirigente-Vicario viene attribuita una valutazione inferiore rispetto a quella attribuita ai funzionari dello stesso Comando e dal primo coordinati e diretti.

Ci troviamo davanti ad una palese *aberratio juris*.

La vicenda peraltro, si riflette – anzi ha già prodotto gli effetti negativi – sulla auspicata progressione di carriera del ricorrente in quanto, come ormai è noto al TAR adito, il mancato riconoscimento del punteggio pieno si è riflettuto sull'esito della sua partecipazione al corso per la progressione di carriera rimanendo escluso dal corso (vedi ricorso principale).

A) Vi è solo da aggiungere che l'Amministrazione – nonostante il ricorso gerarchico interno (sostanzialmente un atto di impulso a provvedere in autotutela) avanzato dal ricorrente avanzato dal ricorrente (*all. n. 2 già richiamato*) – non ha inteso provvedere a mettere ordine nella vicenda; e ciò nonostante lo stesso ing. Corsaro ha inoltrato dichiarazione di rigetto della notifica (*vedi all. n. 4*) dell'errato giudizio valutativo.

Per cui ancora oggi permangono inalterate le disfunzioni oggi denunciate.

B) Inoltre, non può – e non sicuramente non sfuggirà all'attenta valutazione dei Giudici Amministrativi - un ulteriore motivo di contraddittorietà ed illogicità: l'odierno ricorrente nelle valutazioni relative agli anni precedenti aveva avuto riconosciuto – sempre un punteggio pari a 99,5!

Il che significa che il punteggio di 98 è anche inferiore ed in contraddizione anche con le valutazioni pregresse.

Quindi doppia contraddizione: a) da un lato contraddizione con i punteggi attribuiti ai funzionari dirigenti coordinati dall'ing. Corsaro; b) dall'altro contraddizione con le valutazioni degli anni precedenti.

3) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE LEGGE 7.8.1990, N. 241 E SS.MM.II. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Stando così le cose, emerge un ulteriore vizio riscontrabile nelle decisioni assunte dalla Direzione del Dipartimento oggi convenuto: il difetto di motivazione.

Ora, è pacifico in dottrina ed ancor più nella giurisprudenza amministrativa che qualunque provvedimento deve essere motivato; obbligo che diventa ancor più cogente allorchè il provvedimento sia tale da riflettersi in maniera negativa nella sfera di interessi del destinatario del provvedimento medesimo.

Come è il caso che ci riguarda.

La mancata motivazione del giudizio valutativo, nel caso che ci riguarda, è riscontrabile:

- sia come vizio di legge: art. 1 L.C.: *“l’attività amministrativa è retta da criteri di trasparenza ...”* In combinato disposto con art. 3: *“ogni provvedimento deve essere motivato.....”*

- sia come vizio da eccesso di potere: *“come potrà ben vedere l’adito TAR il giudizio espresso nei confronti del ricorrente è assolutamente privo di motivazione.*

Anche perché, proprio nel corso dell’anno 2018 erano avvenuti dei fatti di rilevanza giuridica molto importante: nella sua qualità di Vicario l’ing. Corsaro proprio nell’anno 2018:

- a) aveva ricevuto “Elogio dal Capo del Corpo”;
- b) aveva surrogato 3 funzionari direttivi in posizione di distacco ex art. 145 D.Lg.vo 267;
- c) tutti i DV del comando anno avuto l’aumento del punteggio massimo: 5;
- d) mentre il Dirigente Vicario – che li coordinava ha ricevuto un giudizio di 3!

Se si volesse dimostrare con un esempio concreto l’etimologia della parola “paradosso”, ebbene si potrebbe portare ad esempio il caso che ci occupa!

Sarà compito dell’adito TAR, quindi, nell’annullare e/o dichiarare nullo il giudizio relativo al punteggio attribuito al ricorrente e, conseguentemente correggere (o meglio ordinare all’Amministrazione convenuta di correggere) il punteggio di valutazione annuale del 2018 del ricorrente per allinearlo al valore di 100 per come riconosciuto a tutti gli altri colleghi ingegneri del Comando VF di RC.

- C) Anche perché, laddove l’adito TAR dovesse riconoscere la giustezza degli odierni motivi di gravame, il solo ottenimento di punti 100 (anzicchè dei 98 attribuiti

illegittimamente) sarebbe sufficiente a determinarne l'inserimento, del ricorrente, nella graduatoria vincitori del CDA del 28.7.2020.

Occorre, quindi, che l'adito TAR estenda la sua valutazione anche a tale ulteriore aspetto che, da un lato riguarda un provvedimento non oggetto della impugnazione principale ma che è estremamente connesso al provvedimento di esclusione dal corso oggetto del gravame principale ed oggetto del ricorso originario.

Vista la intima interconnessione, pertanto, si è dato avvio alla contestazione anche di tale ulteriore provvedimento con il presente ricorso per motivi aggiunti.

Rimangono, peraltro, inalterate le ragioni già espresse per la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati che semmai occorrerà estendere anche al provvedimento oggi contestato.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto l'odierno istante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

Voglia l'On.le TAR adito, in aggiunta ai motivi già evidenziati con il ricorso originario, annullare e/o revocare, altresì, il provvedimento oggi contestato in uno con i primi in quanto ad essi strettamente connesso.

Il tutto previa sospensione da adottare appunto con estensione della richiesta cautelare già avanzata e da estendere anche al presente provvedimento, sussistendo anche in tal caso sia il *fumus boni juris* che l'ulteriore requisito del danno grave ed irreparabile.

Si allega:1) Nota prot. nr 1160 del 25.1.2021; 2) nota prot. nr 1439 del 28.1.2021; 3) scheda di dettaglio valutazione ricorrente; 4) dichiarazione di rigetto della notifica; 5) notifica valutazione ing. Collini; 6) notifica valutazione ing. De benedetto; 7) notifica valutazione ing. Gattuso; 8) notifica valutazione ing. Rotta.

Reggio Calabria lì 12.02.2021

Avv. Lorenzo Fascì